



SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 2025

Entro martedì 3 giugno

(il 31 maggio cade di sabato e lunedì 2 giugno è festivo)

IMPOSTE

1. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto

Per le associazioni con esercizio sociale concluso al 30/11/2024 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2023/2024, e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2024/2025.

2. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 30/06/2024 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2024/2025.

3. Versamento Iva su acquisti Intracomunitari

Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali, relativamente agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello INTRA 12).

4. Versamento imposta di bollo trimestrale

Entro oggi scade il pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno in esenzione IVA.

Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 1° dicembre (il 30 novembre cade di domenica).

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

Il pagamento può essere eseguito con una duplice modalità:

- indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta;



- utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2521 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014).

I versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo 2521 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre).

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI.

5. Invio Modello UNIEMENS all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

Tale comunicazione deve essere effettuata anche dalle realtà sportive che abbiano erogato nel mese precedente (vale il principio di cassa) compensi di lavoro sportivo assoggettati a ritenute previdenziali sulla parte di compensi eccedenti i 5.000 euro di esonero annuo. La comunicazione può essere predisposta da soggetto abilitato oppure direttamente dall'associazione tramite il Registro Nazionale della Attività Sportive Dilettantistiche. La guida operativa presente nel registro afferma che il processo di trasmissione del flusso ad INPS si articola in due passi:

1. il committente tramite un soggetto delegato e abilitato da INPS produrrà un file utilizzando una nuova funzionalità del RASD, secondo il formato previsto da INPS (XML) contenente gli UNIEMENS di competenza.
2. tale file sarà poi validato tramite il software messo a disposizione dall'INPS e caricato dal soggetto abilitato sul portale dell'INPS secondo le modalità già in uso.

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

6. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)

Le associazioni con **esercizio concluso al 31/07/2024** devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

7. Comunicazione INTRA 12

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari con riferimento al secondo mese precedente. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
 - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;



- b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

ENTRO GIOVEDÌ 5 GIUGNO

MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO

8. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

ENTRO LUNEDÌ 16 GIUGNO (perché il giorno 15 cade di domenica)

TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398

9. Compilazione registro IVA minori

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE

10. Ravvedimento operoso breve

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 aprile 2025, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 2% (Decreto del MEF del 10.12.2024), su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.



ENTRO LUNEDI' 30 GIUGNO (perché il 29 cade di domenica)

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

20. Deposito bilanci al RUNTS

Entro oggi gli Enti del Terzo Settore (ETS) che abbiano ottenuto l'iscrizione al RUNTS sono tenuti al deposito nel registro del bilancio relativo all'esercizio sociale 2024.

Il bilancio degli ETS deve essere redatto in conformità agli schemi di rendicontazione approvati con D.M. 5 marzo 2020 e, al momento, può essere depositato in formato PDF/A unitamente al verbale di assemblea che lo ha approvato e, eventualmente, alla relazione dell'organo di controllo.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare, e pubblicare nel proprio sito internet, anche il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a norma dell'art 14 del D.Lgs 117/2017.

ENTRO LUNEDI' 30 GIUGNO

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

21. Pubblicazione contributi pubblici anno solare 2024

L'onere è previsto esclusivamente in capo agli enti che abbiano incassato nell'esercizio solare 2024 contributi pubblici – privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria - complessivamente pari o superiori a 10.000,00.

Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l'associazione);
- denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
- data di incasso;
- causale (ovvero la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come "liberalità" oppure come "contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall'ente").



La pubblicazione di tali informazioni avviene sul sito internet dell'ente oppure su "analogo portale digitale". Le organizzazioni che non hanno il sito internet possono utilizzare la propria pagina Facebook. Qualora l'organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l'obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente aderisce.

L'onere riguarda anche società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative anche sociali ed imprese sociali costituite in forma societaria. Per tali soggetti le informazioni devono essere comunicate all'interno della nota integrativa al bilancio di esercizio e all'eventuale bilancio consolidato. Il termine è quello ordinario previsto per l'approvazione del bilancio.

Tali soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2024, sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

22. Aggiornamento dati RUNTS

Per le organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) scade oggi l'onere di aggiornamento del numero degli associati, lavoratori e volontari sulla piattaforma del Runts alla data del 31 dicembre 2024.

Si tratta di un adempimento previsto col decreto istitutivo del Runts allo scopo di consentire agli uffici di verificare la permanenza dei requisiti minimi richiesti dalla legge per queste specifiche tipologie di enti, sia con riguardo alla base associativa, sia alla forza lavoro e volontariato.

Per quanto riguarda i lavoratori, nel computo dovranno intendersi i lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa INAIL. Non assume dunque rilevanza, ai fini dell'aggiornamento, il numero dei lavoratori autonomi occasionali ed i rapporti di lavoro autonomo sportivo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa non essendo assoggettati a contribuzione Inail, mentre concorreranno i contratti di collaborazione amministrativa gestionale in ambito sportivo.

Tale comunicazione potrà essere effettuata solo dal legale rappresentante o altro componente del consiglio direttivo già registrato sul Runts accedendo al portale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le proprie credenziali Spid/Cie e apponendo la propria firma digitale sulla pratica. Non è possibile delegare un soggetto terzo (Notaio o Dottore Commercialista).



IMPOSTE

23. Versamento saldo e primo acconto imposte Ires e Irap

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/12/2024 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2024, e del primo acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2025.

24. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/07/2024 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2024/2025.

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

25. Invio Modello Uniemens all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

L'invio del modello Uniemens deve essere effettuato anche dagli enti sportivi che hanno effettuato ritenute sui compensi di lavoro sportivo e sulle collaborazioni amministrative gestionali eccedenti i 5.000 euro pagati nel mese precedente.

26. Comunicazioni UNILAV per lavoro sportivo

Entro oggi gli enti sportivi devono effettuare la comunicazione Unilav per denunciare i contratti di lavoro sportivo di natura autonoma che hanno avuto decorrenza dal mese precedente. La comunicazione può essere effettuata tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) ovvero tramite gli ordinari canali di invio della comunicazione.

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

27. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)

Le associazioni con esercizio concluso al 31/08/2024 devono effettuare entro oggi la presentazione delle dichiarazioni in via telematica.

28. Comunicazione INTRA 12

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- associazione senza Partita IVA
 - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;



- b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- associazione con partita IVA con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, utilizzando il nuovo Modello.

29. Presentazione dichiarazione IMU ENC

Entro oggi gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). devono presentare la dichiarazione IMU ENC. **In questo caso la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.** Per questo si precisa che il modello dichiarativo oggetto delle presenti istruzioni diventa l'unico modello che deve essere utilizzato da tali soggetti, per tutti gli immobili di cui sono in possesso, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, con modalità commerciali, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli.

ADEMPIMENTI

30. Comunicazione obbligatoria PEC amministratori al Registro Imprese

Entro oggi le imprese iscritte al Registro Imprese (quindi NON Associazioni iscritte solo al REA) sono tenute a comunicare alla CC.I.AA. di competenza le credenziali PEC dei loro amministratori.